

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5477

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORELLA

Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,
recante norme sul gratuito patrocinio

Presentata il 2 dicembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 217 del 1990, il Parlamento ha offerto una risposta legislativa al dibattito sviluppatosi intorno alla tematica del patrocinio dei non abbienti. La normativa varata ha, però, negli anni dato origine a notevoli problemi da cui scaturisce la necessità di nuovi interventi correttivi della legislazione vigente. È stata avanzata la proposta di modificare nettamente l'attuale assetto del «patrocinio gratuito» attraverso la creazione di uffici di pubblica difesa. Una tale soluzione comporterebbe un totale sconvolgimento dei ruoli processuali con la creazione di una figura, quella dell'avvocato pubblico dipendente, che avrebbe il compito di difendere la persona contro cui lo stesso Stato ha deciso di procedere penalmente. Ciò contrasta con la concezione stessa della libertà di difesa, della scelta del difensore e soprattutto verrebbe a costituire una notevole limitazione delle

garanzie della persona soggetta a procedimento penale. Al contrario, appare opportuno riconoscere la possibilità di scelta del difensore privato al fine di rendere effettivo per tutti i cittadini il diritto ad una libera e qualificata difesa. In particolare, occorre aumentare i limiti di reddito che consentono l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, in quanto la fascia di cittadini che possono attualmente usufruirne è troppo ristretta. Sono, inoltre, necessari interventi volti a semplificare la possibilità di accesso al patrocinio, garantendo l'effettivo diritto di difesa anche attraverso la previsione della possibilità di avvalersi della presenza di consulenti tecnici e di un investigatore.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'esplicita menzione, nell'elencazione dei soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge

n. 217 del 1990, anche dell'indagato e del condannato.

L'articolo 2 propone di sopprimere la specificazione contenuta nel comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 217 del 1990, secondo la quale il soggetto ammesso al patrocinio per procedimenti civili relativi a richieste di risarcimento del danno o a restituzioni derivanti da reato, qualora risulti totalmente vittorioso nel primo grado di giudizio, ha diritto all'ammissione al patrocinio anche nei gradi successivi. È evidente che, qualora risulti che le ragioni della parte ammessa al patrocinio sono fondate, appare ovvio che lo Stato debba garantire la difesa in tutti i gradi del giudizio.

L'articolo 3 abroga la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 217 del 1990.

L'articolo 4 amplia l'ambito di applicazione della legge n. 217 del 1990 anche alle contravvenzioni, in quanto risulta arbitraria l'attuale esclusione.

L'articolo 5 prevede l'elevamento del limite di reddito annuo per l'accesso al patrocinio a lire 18 milioni.

L'articolo 6, al fine di garantire un'efficace difesa, introduce la possibilità per gli interessati di avvalersi di soggetti che svolgono investigazioni ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

L'articolo 8 prevede la possibilità di assumere un secondo difensore nei casi di procedimento a distanza.

L'articolo 9 abolisce il divieto di sostituire il difensore. Non risulta giustificabile che, ove venga a mancare il rapporto di fiducia fra il difensore e l'assistito, il primo sia obbligato a mantenere la difesa e il secondo a perdere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 che modificano l'articolo 5 della legge n. 217

del 1990, prevedono una semplificazione delle modalità di ammissione al patrocinio. L'istanza dovrà contenere l'autocertificazione delle condizioni di reddito che legittimano la richiesta, oltre all'indicazione dei dati anagrafici ed al codice fiscale dell'interessato e dei familiari conviventi. Per gli stranieri occorre l'attestazione di veridicità dell'autocertificazione. Sono, pertanto, eliminati tutti i riferimenti ad ulteriori documenti da allegare. L'articolo 14 prevede comunque l'obbligo degli interessati di fornire la documentazione di riscontro, ove il giudice ne faccia richiesta.

L'articolo 15 disciplina i casi di inammissibilità dell'istanza.

L'articolo 16 prevede che il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio di cui alla legge n. 217 del 1990 sia perentorio, a pena di nullità assoluta degli atti successivi.

Gli articoli 19 e 20 prevedono la possibilità per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato di nominare un difensore di fiducia anche iscritto in un albo di altra corte d'appello. Inoltre, è ammessa la possibilità di nominare un consulente tecnico, a spese dello Stato, nonché la possibilità di nominare un sostituto o un investigatore autorizzato.

L'articolo 21 prevede alcune modifiche all'articolo 10 della legge n. 217 del 1990 di coordinamento con le modifiche previste dagli articoli precedenti.

Gli articoli 22 e 23 prevedono anche i soggetti che hanno effettuato attività di indagine fra coloro che hanno diritto al compenso.

È, inoltre, previsto che qualora la quantificazione del compenso abbia ottenuto il visto di congruità del consiglio dell'Ordine, questa sia sottratta al giudizio del giudice.

L'articolo 24, infine, fissa la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « del cittadino non abbiente, » è inserita la seguente: « indagato », e dopo la parola: « imputato » è inserita la seguente: « condannato, ».

ART. 2.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa » sono soppresse.

ART. 3.

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 4.

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire 10.890.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 18.000.000 ».

ART. 6.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « consulenti tecnici di parte » sono inserite le seguenti: « soggetti che

svolgono investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova ai sensi dell'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

ART. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 8.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « un secondo difensore di fiducia » sono aggiunte le seguenti: « eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato ».

ART. 9.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 10.

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « la sua famiglia anagrafica » sono aggiunte le seguenti: « nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare; ».

ART. 11.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 3. Se l'istante è straniero per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1 accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato nell'istanza ».

ART. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 14.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 5. Gli intervenuti, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni ».

ART. 15.

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza ».

ART. 16.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza » sono inserite le seguenti: « a pena di nullità assoluta ai

sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale ».

ART. 17.

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5 » sono soppresse.

ART. 18.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « 4, comma 4, » sono soppresse.

ART. 19.

1. L'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Nomina del difensore*). — 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore di fiducia. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, l'interessato può nominare due difensori di fiducia ».

ART. 20.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Nomina di consulenti, sostituti e investigatori*). — 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

2. Il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha

sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

ART. 21.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1, lettera c), dell'articolo 5 »; le parole: « o a presentare la prescritta documentazione » sono sostituite dalle seguenti: « o a presentare la documentazione richiesta ».

ART. 22.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « al consulente tecnico » sono inserite le seguenti: « o dell'investigatore privato autorizzato ».

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « al consulente tecnico, » sono inserite le seguenti: « all'investigatore privato autorizzato ».

ART. 23.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato nella misura indicata dallo stesso ove la relativa richiesta abbia ottenuto il visto di congruità dal consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale ».

ART. 24.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 230 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.